



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai Signori:

Dott. Giuseppe Marziale

Presidente

Prof. avv. Vincenzo Meli

Membro designato dalla Banca d'Italia

Dott.ssa Claudia Rossi

Membro designato dalla Banca d'Italia

Prof. avv. Diego Corapi

Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario

Prof. avv. Marco Marinaro

Membro designato dal C.N.C.U.
[Estensore]

nella seduta del 19/07/2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

Il ricorrente in quanto accollante di un mutuo ipotecario contesta le modalità di applicazione del programma di sospensione del pagamento delle rate.

In particolare, il ricorrente si accollava in data 15 aprile 2011 un mutuo ipotecario del quale era fideiussore al momento della stipula nel 2005 da parte mutuatari originari. Questi ultimi, con scrittura privata del 17.9.2009, stipulavano con l'intermediario la sospensione del piano di ammortamento per n. 8 rate (da 48 a 55, dal 31.1.2009 al 31.8.2009) ai sensi di uno specifico "programma" determinando così l'allungamento del piano di ammortamento del mutuo da n. 360 a n. 368 rate.

Gli interessi relativi alle rate sospese, pari a euro 5.152,86, venivano spalmati sulle rate residue del mutuo (la quota interessi di ogni singola rata sarebbe stata aumentata di euro 16,46).



Gli originari mutuatari pagavano fino al momento dell'accollo del 15 aprile 2011 la somma di euro 312,74 (euro 16,46 a rata x n. 19 rate, dalla rata 55 alla rata 74) a titolo di interessi sospesi.

Al momento della comunicazione dell'accollo da parte degli originari mutuatari, l'intermediario chiedeva loro, come pattuito con scrittura privata del 17.9.2009, la restituzione anticipata della quota residua degli interessi maturati nel periodo di sospensione pari alla somma di euro 4.840,12 ($5.152,86 - 312,74 = 4.840,12$).

In considerazione dell'impossibilità dei mutuatari originari di provvedere, parte ricorrente versava la somma residua degli interessi maturati nel periodo di sospensione pari a euro 4.840,12 al momento di stipula dell'accollo. Per pagare la somma testé indicata, l'intermediario deliberava in favore del ricorrente un affidamento a rientro di euro 5.000,00, che veniva poi regolarmente onorato.

Ciò premesso, parte ricorrente lamenta di aver versato all'intermediario "un totale di interessi di 5.152,98" (312,74 dagli originari mutuatari + 4.840,12 da parte ricorrente) e che tali somme "non sarebbero state conteggiate nel mutuo".

Il ricorrente chiede quindi l'accertamento della corretta applicazione del "programma" di sospensione del mutuo da parte dell'intermediario.

Nel ricorso si formula anche una ulteriore domanda. Il ricorrente in quanto contitolare di un rapporto di conto corrente, riferisce di aver chiesto in data 16.9.2011 l'estinzione di tale conto che, al momento dell'estinzione, presentava saldo zero; nonostante l'estinzione del rapporto, l'intermediario gli addebitava su altro rapporto di conto corrente di cui era titolare la somma di euro 73,35 che costituiva il residuo sul rapporto chiuso al 20.10.2011.

Sul punto il ricorrente lamenta di non comprendere il motivo dell'addebito indicato in quanto, a seguito dell'estinzione del 16.9.2011, non avrebbe dovuto pagare più alcuna spesa.

Pertanto, con riferimento al rapporto di conto corrente, chiede di accertare la illegittimità dell'addebito della somma di euro 73,35 a seguito dell'estinzione del rapporto.

L'intermediario resiste ad entrambe le domande proposte con il ricorso.



Con riferimento alla doglianza relativa alla sospensione delle rate del mutuo ipotecario di cui il ricorrente è accollante, la banca resistente precisa che la richiesta di usufruire del programma di sospensione del mutuo era stata avanzata dagli originari mutuatari (e controfirmata dall'odierno ricorrente in qualità di parte fideiubente) in data 17.09.2009 quando il mutuo già presentava n. 8 rate non pagate (da gennaio ad agosto) e che la regolare ripresa dei pagamenti ha coinciso con la scadenza del 30.09.2009.

L'intermediario delinea le caratteristiche del finanziamento post sospensione e allega piano di ammortamento applicato ad oggi al finanziamento con quota interessi delle singole rate al netto del recupero mensile del conguaglio interessi rinveniente dalla sospensione:

- capitale residuo al momento della sospensione euro 136.512,15;
- totale interessi sospesi (rate dal 30/01/2009 al 31/08/2009) calcolati al tasso contrattuale tempo per tempo vigente euro 5.152,86;
- capitale residuo alla ripresa dell'ammortamento euro 136.512,15;
- totale interessi sospesi ricompresi nelle rate ante accollo euro 312,74 (euro 16,46 a rata x n. 19 rate);
- totale rimanenza interessi sospesi corrisposta dal ricorrente in un'unica soluzione a seguito dell'accollo euro 4.840,12;
- n. rate piano di ammortamento originario 360 (scadenza 31.01.2035);
- n. rate piano di ammortamento post sospensione 368 (scadenza 30.09.2035).

Con riferimento alla doglianza relativa al rapporto di conto corrente, l'intermediario riferisce:

- che in data 16.09.2011 il cliente effettuava un versamento con il quale azzerava il saldo debitore del c/c n. 2149/60 e che nell'estratto conto al 30.09.2011 detta situazione era correttamente rappresentata;
- che i successivi addebiti contestati di euro 8,55 ed euro 64,80 (entrambi con valuta 30/09/2011) corrispondono, rispettivamente, ai bolli ed alle spese/competenze trimestrali (periodo luglio - settembre 2011) comunque dovute, così come riportati nell'ultimo estratto conto prodotto al 31/10/2011, mentre le "competenze di chiusura" del conto corrente sono ammontate ad euro 33,77 (vedi Sezione estratto conto denominata "Sintesi competenze di chiusura" contenente la specifica "importo registrato a nuovo con valuta 20/10/11") ed il bollo del mese di ottobre ad euro 2,85;



-che nel modulo di estinzione del 16.09.2011 (documento prodotto dal ricorrente) il saldo debitore così formatosi è stato girato nel c/c n. 2119/76 intestato al solo ricorrente;

-che la chiusura del rapporto contrattuale è avvenuta entro i tempi massimi indicati nel relativo foglio di trasparenza fissati in 35 giorni dalla definitiva estinzione/liquidazione di tutti i rapporti collegati a quello principale di conto corrente.

L'intermediario, ritenendo corretto il proprio operato sia con riferimento al rapporto di mutuo sia di conto corrente, chiede che il ricorso venga rigettato.

DIRITTO

La possibilità di sospendere il pagamento delle rate di un mutuo a seguito di eventi quali ad esempio la perdita del posto di lavoro è prevista da due fonti: il c.d. Fondo di solidarietà, di emanazione legislativa, che prevede l'intervento della Consap, e il c.d. Piano Famiglie, frutto di un accordo tra l'Abi e le associazioni di categoria dei consumatori. Nel ricorso in esame si fa riferimento alla seconda delle due misure.

Ed invero, parte ricorrente lamenta di aver pagato all'intermediario "un totale di interessi di 5.152,98 euro" (312,74 pagati dagli originari mutuatari + 4.840,12 pagati dal ricorrente) e che tali somme "non siano state conteggiate nel mutuo".

L'intermediario riferisce che - effettuato da parte ricorrente (al posto degli originari mutuatari) il pagamento degli interessi relativi alle rate sospese in un'unica soluzione al momento dell'accollo per la somma di euro 4.840,12 + 312,74 - le rate residue del mutuo presentano una quota interessi "al netto del recupero mensile (di euro 16,46) del conguaglio interessi rinveniente dalla sospensione" e allega il piano di ammortamento del mutuo attualmente applicato al rapporto.

Ai fini dell'esame della doglianza di parte ricorrente, dall'esame della documentazione agli atti del procedimento si evince il foglio informativo nel quale con riferimento allo specifico programma di sospensione dei mutui proposto dall'intermediario per la "maturazione oneri finanziari durante il periodo di sospensione" si precisa soltanto che "Gli oneri finanziari vengono



spalmati sulle rate residue del piano di ammortamento” e che “Gli interessi maturano al tasso contrattualizzato”. L’analisi poi della scrittura privata del 17.09.2009 sottoscritta tra le parti al fine di disciplinare la sospensione delle rate del mutuo offre ulteriori elementi di valutazione. Viene così in evidenza la norma contrattuale che nel regolare gli interessi convenzionali - pur senza indicarli (vi è infatti uno spazio destinato all’indicazione dell’ammontare degli interessi che è stato lasciato in bianco) - li collega per il periodo di sospensione al capitale residuo.

Le questioni poste al Collegio nel ricorso possono essere così schematizzate:

- a) se siano dovuti interessi sulle rate sospese;
- b) se tali interessi, ove dovuti, debbano essere calcolati sulle rate il cui pagamento è stato sospeso ovvero sull’intero capitale residuo;
- c) se gli interessi, ove dovuti, debbano essere calcolati sulla quota capitale delle rate o sull’intera rata, comprensiva degli interessi.

Il Collegio ha già avuto modo di affrontare una questione analoga (avente ad oggetto una sospensione derivante dal terremoto de L’Aquila del 6 aprile 2009) e ritiene di dover richiamare i principi già espressi in particolare nella decisione n. 3257/2013.

Quanto alla questione sub a), si rileva, quale principio generale (arg. ex dall’art. 1499 c.c.), che sulle somme non riscosse, ancorché non ancora esigibili, sono dovuti interessi, che si inquadrano nella figura degli interessi compensativi (si veda, Coll. Roma, dec. n. 1435/11, n. 1676/2011). Si può, in proposito, osservare, che la sospensione del pagamento delle rate relative al periodo indicato dalla legge non comporta, ovviamente, la loro rinuncia da parte della banca, bensì la loro posposizione, a fronte della quale gli interessi costituiscono il compenso dovuto alla banca. Nel caso di specie il diritto agli interessi è precisato nel foglio informativo oltre che nella pattuizione contrattuale, non può pertanto essere contestato il diritto della banca a percepire detti interessi.

Quanto alla questione sub b), lo stesso fondamento di tali interessi “di sospensione”, che si aggiungono a quelli contrattuali che risultavano già ab origine calcolati nell’importo complessivo delle rate in cui la restituzione del mutuo era stata suddivisa secondo il piano di ammortamento, fa sì che essi debbano calcolarsi sull’importo delle sole rate venute a scadenza nel periodo



di sospensione e non sull'intero residuo debito, come invece vorrebbe l'intermediario. Le rate sospese sono, infatti, collocate in coda al piano di ammortamento, che viene così a prolungarsi per una durata corrispondente. È pur vero che l'intermediario ha la necessità, di fronte all'allungamento dei tempi di rimborso del mutuo, di affrontare costi ulteriori di rifinanziamento, ma questi non possono, appunto, che riguardare le rate soggette a detto allungamento.

Resta ovviamente salvo il diritto del mutuatario di provvedere al pagamento delle rate sospese in un momento anteriore (nel qual caso, egli beneficerebbe di una riduzione dell'ammontare degli interessi di sospensione, in ragione della minor durata dell'intervallo tra la data di scadenza originaria della rata e quella del suo pagamento).

Con riferimento al ricorso in esame la clausola contrattuale (art. 2) con cui viene indicata quale base di calcolo l'intero capitale residuo non solo appare ambigua ed incompleta (è priva infatti dell'indicazione dell'ammontare totale degli interessi avendo lasciato in bianco la relativa indicazione pur prevista), ma impone una verifica della causa contrattuale concreta.

In proposito il Collegio ritiene di poter richiamare, l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte sulla causa c.d. concreta, vale a dire sulla causa contrattuale intesa "non come mera ed astratta funzione economico sociale del negozio bensì come sintesi degli interessi reali che il contratto è diretto a realizzare, e cioè come funzione individuale del singolo, specifico contratto, a prescindere dal singolo stereotipo contrattuale astratto"; con la conseguenza per cui, là dove tale funzione individuale non sia rinvenibile nel singolo caso di specie, il contratto o la singola clausola contrattuale possono essere dichiarati nulli, per illiceità o mancanza della causa anche in relazione a contratti "tipici" (cfr., in tale prospettiva, Cass. 10490/06; 16315/07; 10651/08; 24769/08; 346/2009; 8564/2009; 23941/09; in termini, Coll. Roma, dec. n. 267/2011, n. 4631/2013).

Nel caso di specie, la verifica della causa contrattuale concreta è giustificata dalle particolari condizioni contrattuali e dalla evidente sproporzione tra l'importo delle rate sospese e quello degli interessi richiesti dalla banca per la sospensione; ciò che induce a ritenere la nullità della clausola in parte qua, risultando gravoso e modificativo dell'equilibrio complessivo del contratto che



una sospensione delle rate finalizzata ad alleggerire la situazione di crisi nella quale versa il mutuatario possa condurre ad applicare gli interessi secondo un criterio privo di giustificazione e tale da risultare in concreto palesemente abnorme.

Quanto alla questione sub c), ritiene il Collegio che - come già precisato nella propria decisione n. 1676/2011 – non essendo il mancato pagamento delle rate riferibile ad un inadempimento del mutuatario, non è applicabile il principio stabilito, in tema di capitalizzazione degli interessi, dall'art. 3, comma 1, Del. CICR 2.2.2000. Ne deriva che l'interesse di sospensione dovrà essere calcolato sulla sola quota capitale delle rate interessate.

Nei limiti sopra indicati, la domanda merita accoglimento per le ragioni sopra esposte. Dispone dunque il Collegio che l'intermediario storni la quota di interessi che eccede quelli così individuati, fermo restando che, là dove il mutuatario decida di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, le rate in questione, anziché attendere di giungere al termine del piano di ammortamento del mutuo, dovrà essere effettuata una conforme riduzione di detti interessi di sospensione.

Il ricorso contiene poi un'altra domanda relativa alla chiusura di un conto corrente. Al riguardo il ricorrente contesta la legittimità dell'addebito della somma di euro 73,35 a seguito della richiesta di estinzione del 16.9.2011.

Dall'esame della documentazione allegata dalle parti si rileva che:

- la pratica di chiusura del conto corrente veniva avviata in data 16.9.2011 e che le parti si accordavano affinché l'eventuale saldo debitore venisse addebitato su altro conto corrente del ricorrente;
- al 30.9.2011 il saldo del conto corrente da estinguere era zero;
- la chiusura del conto corrente veniva eseguita il 20.10.2011 con saldo debitore di euro 73,35;
- la somma complessiva di euro 73,36 è data dalla sommatoria di euro 8,55, (spese di bollo relative al periodo luglio – settembre 2011, data valuta 30.9.2011) e di euro 64,80 (spese competenze trimestrali relative al periodo luglio – settembre 2011, data valuta 30.9.2011).

Ciò posto, non risulta che l'intermediario abbia addebitato al ricorrente spese successive al 20.10.2011 (data della chiusura del rapporto).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In particolare l'intermediario ha provveduto all'addebito di spese di bollo (di euro 8,55) e di competenze-varie (di euro 64,80) nelle more tra la richiesta di chiusura del conto corrente (16.9.2011) e la chiusura stessa del rapporto (20.10.2011). Entrambi gli addebiti sono relativi ad un intervallo temporale antecedente la chiusura del rapporto (luglio - settembre 2011).

Peraltro, come riferito dall'intermediario, si rileva che la chiusura del rapporto di conto corrente del 20.10.2011 è avvenuta entro 34 giorni dalla richiesta (16.9.2011) ed è pertanto avvenuta nei tempi indicati dal foglio di trasparenza (max 35 giorni).

Per tale ragione la domanda relativa al conto corrente non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE